



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 387 del 2018, proposto dal Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Gambuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Giunta di Governo della Regione Siciliana e l'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati *ex lege* in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

per l'annullamento

«- del d.m. Ambiente del 7 dicembre 2017, pubblicato su G.U.R.I. del 20 dicembre 2017, n. 296, di “designazione di 32 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana”, limitatamente alle aree “B ITA090003, Pantani della Sicilia Sud Orientale, B

ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005 Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino”;
- della deliberazione n. 467 del 23 ottobre 2017, della Giunta regionale [...], con la quale [...] ha “ritenuto di esprimere l'intesa sullo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla designazione quali “Zone speciali di conservazione (ZSC) di n. 32 siti di importanza comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000, insistenti nel territorio della Regione Siciliana” limitatamente alle aree “B ITA090003, Pantani della Sicilia Sud Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005 Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, mai comunicato e notificato al Consorzio ricorrente e, in particolare, la nota prot. 64794 del 15 settembre 2017, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha trasmesso, ai fini dell'intesa della Regione Siciliana, lo schema di decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla designazione quali “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) della regione biogeografica del mediterraneo dei siti di importanza comunitaria (SIC) limitatamente alla parte in cui indica come Z.S.C. i siti “B ITA090003, Pantani della Sicilia Sud Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005 Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, pantano di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino”».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Vista l'ordinanza n. 266/2018;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza pubblica del 18 aprile 2019 l'avv. G. Gambuzza per la parte ricorrente e l'avvocato dello Stato L. Raineri per le resistenti Amministrazioni;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il Consorzio di Tutela della IGP Pomodoro di Pachino, qualificatosi «protagonista socio-economico» titolare del diritto di partecipare alle scelte di natura ambientale che riguardano il territorio, ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 7 dicembre 2017, con il quale sono state designate «32 zone speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Siciliana», limitatamente alle aree «B ITA090003, Pantani della Sicilia Sud Orientale, B ITA090004 Pantano Morghella, B ITA090005 Pantano di Marzamemi, B ITA090010, Isola Correnti, Pantano di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino». La domanda caducatoria investe anche gli atti prodromici alla stipula dell'intesa Stato-Regione sullo schema di decreto.

2.- Il Consorzio ha premesso che con ricorso n. 532/2017 proposto dinanzi a questo T.a.r. aveva impugnato gli atti relativi alla istituzione delle SIC e ZPS i quali, in accoglimento dello stesso, sono stati annullati con sentenza n. 27 del 2018.

3.- Il ricorso si articola in due motivi di doglianza con i quali il Consorzio ricorrente ha dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Illegittimità degli atti impugnati per invalidità derivata; violazione di legge (artt. 3, 4, 5 e 6 della direttiva *Habitat* 92/43 EU/CEE; artt. 22 e 25 della L. 394/1991; art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997); eccesso di potere per mancanza dei presupposti e difetto di istruttoria. Sostiene parte ricorrente che poiché con sentenza n. 27 del 2018 il T.a.r. ha annullato, per violazione dei diritti di partecipazione, il decreto regionale (d.d.g. n. 3 del 10.1.2017) di individuazione di SIC e ZPS allegato a quello oggetto dell'odierna azione caducatoria, siffatta predetta illegittimità si riverbererebbe sull'atto impugnato, dovendosi, in tesi, applicare alle

zone SIC, ZPS e le ZSC le previsioni della l. n. 394 del 1991. Ciò, vieppiù, in ragione della connotazione soggettiva del Consorzio ricorrente quale «protagonista socio economico» del territorio nell'accezione di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 212 del 2014;

2) Violazione artt. 112 e ss. cod. proc. amm.; elusione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo T.a.r. n. 1382 del 2015. Poiché con la predetta sentenza questo Tribunale ha annullato il decreto di istituzione della Riserva dei Pantani della Sicilia Sud orientale, sull'area della IGP sarebbero venuti meno i vincoli previsti dalla normativa regionale in materia di riserve naturali che, con il provvedimento qui impugnato, le amministrazioni resistenti intenderebbero, in tesi, estendere sulla intera area dei Pantani.

4.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Presidenza della Regione Siciliana e l'Assessorato e ambiente della Regione Siciliana. Con articolata memoria hanno contrastato le pretese di parte ricorrente ed hanno chiesto il rigetto del ricorso.

5.- Con ordinanza n. 266/2018 è stata accolta l'istanza cautelare di parte ricorrente ed è stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso nel merito.

6.- All'udienza pubblica del 18 aprile 2019, presenti i procuratori delle parti, il ricorso su richiesta degli stessi, è stato posto in decisione.

7.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, deve essere accolto.

8.- Come si è detto, con un precedente ricorso (n. 532/17) il Consorzio ricorrente ha impugnato il D.D.G. n. 3 del 10.1.2017 di approvazione in via definitiva del Piano di Gestione "Pantani della Sicilia Sud Orientale", propedeutico all'istituzione delle zone SIC e ZPS.

9.- In accoglimento di tale ricorso il T.a.r., con sentenza n. 27 del 2018 (che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i provvedimenti

impugnati. Il Tribunale, previo richiamo della connotazione soggettiva del Consorzio ricorrente quale «protagonista socio-economico» della zona, ha affermato che ad esso avrebbe dovuto essere garantito il diritto a partecipare al procedimento conclusosi con l'adozione del Piano di gestione 2017 con il quale l'intera area sulla quale insiste la IGP pomodoro di Pachino è stata sottoposta a vincoli di naturale ambientale.

E' stato affermato che il Consorzio ricorrente «aveva uno specifico interesse ad interloquire su aspetti di notevole interesse dal PdG impugnato a suo avviso incidenti in maniera negativa sull'attività agricola dei soci del consorzio medesimo quali, ad esempio, l'estensione alle SIC e ZPS delle norme sulla RNO Vendicari, l'estensione dei vincoli a nuove aree escluse in precedenza o la previsione di corridoi ecologici per mettere in comunicazione i pantani tra di loro» (*cf.* sentenza n. 27 del 2018).

La difesa delle Amministrazioni focalizza principalmente l'asserita inapplicabilità delle norme procedurali previste per le riserve naturali alla individuazione dei siti appartenenti alla rete «Natura 2000».

10.- Ora, è evidente che la difettosità dei provvedimenti prodromici a quello qui impugnato dia luogo all'illegittimità di quest'ultimo e ciò con particolare riferimento al difetto di istruttoria discendente dalla mancata considerazione dell'omessa partecipazione del Consorzio ricorrente al procedimento in seno al quale era legittimato. In tal senso non può convenirsi con quanto affermato dall'Avvocatura dello Stato circa la dedotta asserita inapplicabilità delle previsioni in tema di aree naturali protette alla individuazione dei siti della rete «Natura 2000».

Il concetto di «aree naturali protette» è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed

altre aree naturali protette (Cass. 11875 del 2014).

L'articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali statali e regionali, e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette, soppresso dall'art. 7 del d. lgs n. 281 del 1997 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di operare «ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali [...]».

11- Alla luce delle suesposte considerazioni, in considerazione dell'avvenuta caducazione degli atti prodromici e presupposti, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento, per quanto di ragione, del decreto ministeriale impugnato.

12.- Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione degli specifici profili della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.

Così deciso in Catania nelle camere di consiglio del giorno 18 aprile 2019 e del giorno 18 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe La Greca

IL PRESIDENTE
Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO